



R.G. 1516/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO

Il Giudice del lavoro letto il ricorso che precede,
visto l'art 669 sexies, comma 2, cpc

**rilevata la sussistenza del pregiudizio imminente e irreparabile
consistente nella decadenza dalla nomina in caso di mancata
presentazione entro il 4.12.2023;**

**rilevato il fumus boni iuris consistente nella valida e seria ragione del
richiesto differimento della assunzione in servizio;**

PQM

**ordina al Ministero dell'Interno di conservare la sede di Pavia
assegnata al ricorrente al fine di evitare l'effetto decadenziale
derivante dalla mancata presentazione entro il 4.12.2023 per la
sottoscrizione del contratto di lavoro**

FISSA

per la conferma/revoca/modifica del presente provvedimento l'udienza del
14.12.2023 ore 1130 con temine per la notifica di ricorso e decreto alle
parti pubbliche entro l'8.12.2023

visto l'art. 415 cpc

FISSA

comparizione delle parti l'udienza di merito del 27.3.2024 ore 1030 a cui
le parti sono tenute a comparire personalmente avvertendo i convenuti
che, per non incorrere nelle decadenze di legge, hanno l'onere di costituirsi
almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria
difensiva contenente gli elementi indicati dagli art. 416 e 418 cpc.

Autorizza, per la udienza di merito, la notifica del presente ricorso, ex art. 151 c.p.c attraverso la pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3 bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato .eml o .msg), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del registro INI_PEC contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso

visto l'art. 127 bis cpc

rilevato che alle udienze così fissate non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori

DISPONE

che le udienze come sopra fissate si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza salva la opposizione delle parti con richiesta di udienza in presenza da comunicarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

che la partecipazione sarà consentita ai difensori costituiti ed alle parti personalmente mediante collegamento **alla stanza virtuale cliccando sul seguente collegamento ipertestuale:**

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ1ZDUxMTUtZDgxNi00YjIyLWEyZmYtMjc0YzhiMmU3MWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

In considerazione di eventuali malfunzionamenti o instabilità della connessione, invita i difensori delle parti, a depositare telematicamente una nota contenente il loro indirizzo e-mail semplice (n.b. non p.e.c.) e il loro recapito telefonico utile per la loro immediata reperibilità.

invita le parti, per qualsiasi precisazione a delucidazione, a contattare il giudice all'indirizzo mail federica.ferrari@giustizia.it

Pavia, 30.11.2023

Il Giudice
Federica Ferrari